



Repertorio n. 39331

Raccolta n. 16523

=====  
**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
=====  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
=====

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di luglio (28.7.2017), a Porto San Giorgio presso il palazzo del Comune in via Vittorio Veneto n.5, alle ore dodici e quindici. Avanti me dottor **FRANCESCO CIUCCARELLI**, notaio di Fermo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, è presente il signor: ..

**CECCARANI MARCO**, nato a Macerata il 20 gennaio 1963, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di Amministratore Unico e **rappresentante** della società "**SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.**" Unipersonale (in breve "S.G.D.S. GAS s.r.l."), con sede a Porto San Giorgio, Via Veneto n.4, capitale sociale Euro 10.400,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Fermo e codice fiscale 01780530448 (R.E.A. FM-173042).

REGISTRATO  
a Fermo  
li 2.08.2017  
al n. 2400  
serie 1T



Comparsente della cui identità personale io Notaio sono certo. Il signor **CECCARANI MARCO** mi dichiara che è stata convocata in questo luogo giorno ed ora, l'assemblea della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento statuto sociale ai sensi del DL 175/2016.=====
- 2) Omissis .....

Assunta la Presidenza ai sensi di statuto e chiamato me Notaio a svolgere il ruolo di segretario, il signor **CECCARANI MARCO** constata e mi fa constare che: .....

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante tempestiva comunicazione dell'avviso contenente l'Ordine del Giorno;
- è presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale, "**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**", c.f.81001530443, rappresentato dal Sindaco Avv. Nicola Loira;
- è presente l'organo Amministrativo nella sua persona;=====
- del Collegio Sindacale sono presenti i signori Carla Maria Barbone, Presidente, e Cristiano Michelangeli e Umberto Valasciani - Sindaci effettivi; .....
- pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato. =====

Prende la parola il Presidente, il quale dà atto che il D.Lgs. 175/2016 (cosiddetto Decreto Madia), modificato D.Lgs.16.6.2017, ha dettato alcune nuove prescrizioni in ordine alle società partecipate dalla pubblica amministrazione; dichiara quindi che risulta necessario adeguare lo statuto della società alle prescrizioni di cui al Decreto. =====

In particolare spiega all'Assemblea che: .....

- nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere; .....
- è necessario prevedere che l'amministrazione sia affidata, di norma, ad un amministratore unico, potendosi prevedere la nomina di un Consiglio di Amministrazione solo per specifiche

- ragioni di adeguatezza organizzativa; =====
- è necessario prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere un Vice Presidente solo quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente per i casi di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; =====
  - è necessario prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa delegare parte dei propri poteri esclusivamente ad un solo Amministratore Delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea; =====
  - è necessario prevedere il divieto di corrispondere agli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali; =====
  - è necessario inserire il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e di nominare comitati; =====
  - è necessario precisare le modalità di nomina dell'Organo di Controllo; sul punto il Presidente evidenzia che, nell'ottica del contenimento dei costi, il testo proposto prevede esclusivamente la nomina di un Sindaco Unico, senza prevedere il Collegio Sindacale; dichiara che tale disposizione, qualora approvata, dovrà divenire efficace solo dal prossimo rinnovo delle cariche. =====

Per questi motivi, il Presidente propone di modificare gli articoli 14 (rubricato "Composizione del Consiglio di amministrazione"), 17 (rubricato "Poteri dell'Organo Amministrativo") e 18 (rubricato "Controllo della società"). =====

Dichiara inoltre che appare opportuno modificare anche l'art.16 (rubricato "Rappresentanza"), per meglio precisare i poteri di rappresentanza, prevedendo altresì l'eventuali conferimento di poteri di rappresentanza anche a eventuali Dirigenti. =====

Evidenzia che nel nuovo testo dell'art.17 è stata riservata alla competenza dell'Assemblea la nomina dei Dirigenti.=====

Illustra le ragioni che consigliano di modificare la forma abbreviata della denominazione della società prevista all'art.1, in "S.G.D.S. MULTISERVIZI s.r.l." e propone inoltre di inserire un nuovo art.18 bis, da rubricare "Controllo analogo", al fine di rafforzare il controllo del Comune socio.===

Dà quindi lettura del testo degli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 18 bis, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ed invita l'assemblea a discutere e a deliberare in proposito.===

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità =====

===== **D E L I B E R A** =====

1) di modificare gli artt.1, 14, 16, 17 e 18 e di inserire il nuovo articolo 18 bis, il tutto nel seguente modo: =====

= **"Art. 1 - Denominazione e natura giuridica.**

A i sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 113, comma I, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 35 Legge Finanziaria 2002 ed ai fini della gestione del servizio di di-



istribuzione del gas metano come disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 23 Maggio 2000 n. 164, è costituita una società a responsabilità limitata denominata "SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L." (in breve "S.G.D.S.MULTISERVIZI s.r.l.").====  
La società è soggetta all'indirizzo ed al coordinamento da parte del Comune di Porto San Giorgio, che disciplinerà i rapporti con la società, oltre che con il presente Statuto, con un regolamento".

**"Art. 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.**

La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, anche non soci, nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica. La nomina dell'organo amministrativo è effettuata con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Non possono essere amministratori i Consiglieri, gli Amministratori comunali, provinciali e regionali.

Parimenti non possono essere amministratori i dipendenti dell'Ente Locale e/o degli Enti Locali, senza previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza e di società da essi controllate né di aziende o Istituti di credito.

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea elegge nel suo seno il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vicepresidente. La carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comune di Porto San Giorgio nomina i membri del Consiglio di Amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, fissato dall'assemblea dei soci, che non può essere superiore a quello previsto a favore dei Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale.

Se per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più amministratori, il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca senza indugio l'assemblea, che procederà a nominare i nuovi Consiglieri, che i resteranno in carica per il tempo che sarebbero dovuti rimanere gli amministratori da essi sostituiti.

Se però viene a mancare la metà o più degli amministratori eletti o l'Amministratore Unico, si intende decaduto l'intero organo amministrativo e l'Organo di Controllo, se nominato, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione decaduto o l'Amministratore Unico decaduto deve



convocare senza indugio l'assemblea per le nuove nomine. =====  
Nell'eventualità che un amministratore sia revocato per giusta causa in nessun caso avrà diritto ad un indennizzo.=====  
Gli amministratori nominati dal Comune di Porto San Giorgio possono essere revocati solo dall'Ente stesso. In caso di decadenza o di scadenza del mandato, l'organo amministrativo decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione fino al momento in cui non sarà ricostituito o non verrà nominato il nuovo organo amministrativo. =====  
E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali".

===== **"Art. 16 - Rappresentanza .** =====

La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, se nominato. All'amministratore Delegato e ad eventuali Dirigenti, se nominati, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuitigli dal presente Statuto o delegati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea".

= **"Art. 17 - Poteri dell'organo amministrativo.**

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei soci, salvo quanto previsto nei successivi comma del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di legge e del presente Statuto, ad un solo Amministratore Delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, i cui compensi sono stabiliti dall'assemblea dei soci.

Sono comunque di esclusiva competenza dell'organo amministrativo e non sono delegabili i poteri relativi: =====

- a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; =====
- b) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali; =====
- c) alienazione, compravendita e permuta di beni mobili e immobili e brevetti; =====
- d) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti; =====
- e) assunzione di mutui; =====
- f) politica tariffaria; =====
- g) contratti ed accordi con enti locali e con le società dagli stessi partecipate o con privati, per l'espletamento dei servizi ed attività attinenti all'oggetto della società;=====
- h) le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad



enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa e le eventuali variazioni dello Statuto, da proporre all'assemblea dei soci. =====

Lo svolgimento di attività diversa rispetto alla vendita del gas metano deve essere preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci, secondo l'indirizzo fornito dal Consiglio Comunale. =====

I seguenti atti sono comunque di esclusiva competenza dell'assemblea soci: =====

- approvazione della relazione previsionale e programmatica contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio; =====
- delibera di assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati; ===
- definizione tariffe agli utenti per la fruizione di beni e servizi in concessione se non regolamentati per legge;
- acquisti ed alienazioni di aziende e/o rami di azienda e di partecipazioni societarie che non siano già stati previsti nella relazione previsionale e programmatica di cui sopra;==
- operazioni di qualsiasi natura che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 30% (trenta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, che non siano già state previste nella relazione previsionale e programmatica di cui sopra; =====
- nomina, assunzione di provvedimenti disciplinari e licenziamento per giusta causa dei Dirigenti. =====

Per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, l'assemblea è convocata senza ritardo. L'assemblea può autorizzare il compimento delle suddette operazioni anche solo a condizione che vengano osservate le prescrizioni contenute nella propria delibera autorizzativa. L'organo amministrativo informa i soci, almeno ogni sei mesi e comunque in una sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del C.C., sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'operazione autorizzata. I soci, ove ritengano che la società abbia eseguito o stia eseguendo un'operazioni in difformità di quanto prescritto nella relativa delibera autorizzativa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del C.C., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società; l'esecuzione dell'operazione in difformità dell'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. =====

L'organo amministrativo che non intende eseguire l'operazione autorizzata dall'assemblea adotta, entro trenta giorni decorrenti dal giorno in cui è stata assunta la relativa delibera assembleare, apposita motivata deliberazione che deve essere trasmessa ai soci. L'organo amministrativo, in un'apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del C.C., illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in



attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando in particolare sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata".

=====  
"Art. 18 - Controllo della società"=====  
=====

Se richiesto dalla legge o per volontà dell'Assemblea viene nominato l'organo di controllo, secondo il disposto dell'art.2477 del C.C., che provvedere anche al controllo contabile. L'Organo di controllo, se nominato ai sensi del precedente comma, si compone di un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente; l'organo di controllo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e può essere revocato solo per giusta causa. L'assemblea nomina i membri dell'organo di controllo e stabilisce il loro compenso. Al di fuori dei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, l'assemblea può nominare un Revisore contabile".

=====  
"Art.18-bis Controllo Analogo."=====  
=====

Gli Enti soci, attraverso la Giunta Municipale, i relativi dirigenti e responsabili di servizio, esercitano sulla società un potere di controllo e vigilanza analogo a quello esercitato sui propri servizi, sulla base delle vigenti normative e regolamenti.

La vigilanza si espleta mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti.

La società, renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei Comuni e degli altri eventuali soci pubblici, nelle forme di cui all'art.2497 bis, codice civile".

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di **statuto** corredato delle apportate modifiche, che **allego** al presente atto sotto la **lettera "A"**; al riguardo, il Presidente precisa che tale testo riporta all'art. 3 l'oggetto sociale come modificato giusta assemblea tenutasi in data 5.4.2006, previa deliberazione del Consiglio Comunale in data 27.3.2006, n.16, oggetto così risultante al Registro delle Imprese, ma diverso da quello risultante dai testi statutari allegati alle successive deliberazioni assembleari, in cui peraltro l'oggetto non risulta essere stato mai modificato. L'assemblea, preso atto di quanto sopra, per quanto possa occorrere, espressamente approva il testo.

L'assemblea inoltre dà atto che la modifica della composizione dell'Organo di controllo diverrà efficace dal prossimo rinnovo dell'organo medesimo.

A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno e dà atto che l'assemblea prosegue per la trattazione dei successivi punti, senza l'assistenza di me notaio, quando sono le ore dodici e cinquanta minuti.

Il Comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.  
Del che richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, in parte scritto a mezzo di elaboratore elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, in parte scritto a mano da me stesso, verbale da me quindi letto - in presenza





==== Allegato "A" al n. 16523 della Raccolta ===

===== STATUTO =====

= Art. 1 - Denominazione e natura giuridica. =

A i sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 113, comma I, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 35 Legge Finanziaria 2002 ed ai fini della gestione del servizio di distribuzione del gas metano come disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 23 Maggio 2000 n. 164, e' costituita una societa' a responsabilita' limitata denominata "SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L." (in breve "S.G.D.S. MULTISERVIZI s.r.l."). La societa' e' soggetta all'indirizzo ed al coordinamento da parte del Comune di Porto San Giorgio, che disciplinera' i rapporti con la societa', oltre che con il presente Statuto, con un regolamento.

===== Art. 2 - Sede della societa'. =====

La societa' ha la sua sede legale in Porto San Giorgio (all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del C.C.).

L'organo amministrativo ha facolta' di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative (per esempio succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Porto San Giorgio.

===== Art. 3 - Oggetto della societa'. =====

La societa' ha per oggetto la gestione di impianti o servizi per conto di enti pubblici territoriali, tra cui le seguenti attivita':

- a. la gestione del servizio distribuzione del gas: ==
- 1) la pianificazione territoriale e la valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi; =====
  - 2) la progettazione di reti ed impianti di distribuzione;==
  - 3) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle cabine REMI di secondo salto e di zona, la realizzazione di nuovi allacciamenti e l'estensione della rete; =
  - 4) l'aggiornamento e la verifica degli standards previsti dalla carta dei servizi e rapporti con l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas; =====
  - 5) l'informazione sull'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica, nonché in materia di risparmio energetico; =====
  - 6) i servizi di assistenza post-allacciamento; =====
  - 7) la realizzazione di interventi per conto terzi; ==
  - 8) l'attivita' di engineering, di progettazione e programmazione di interventi nel settore del gas, anche utilizzando nuove tecnologie; =====
  - 9) le attivita' finalizzate all'ottimizzazione dei consumi di energie in generale. =====

b. la gestione dei servizi calore, di condizionamento ed idraulico: =====

- 1) la gestione di impianti termici, idraulici e di condizionamento; =====

LORENZO

2) la progettazione, la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti termici, idraulici e di condizionamento; =====

3) la produzione e/o l'acquisto, la distribuzione e la vendita di energia termica ed elettrica; =====

4) la progettazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili; =====

5) la manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti; =====

6) la gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica; =====

7) la gestione delle utenze e lo sviluppo dei servizi integrati; =====

c. la gestione di altri servizi: =====

1) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie e per la ricerca scientifica, con particolare riferimento al recupero dei materiali e allo studio di nuove fonti energetiche; =====

2) la gestione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione di calore per usi civili ed industriali, servizi di condizionamento, di climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione di caldaie e rinnovo di centrali termiche; =====

3) la gestione di impianti di illuminazione pubblica e privata e di energia elettrica in genere, consistente nella gestione di reti di illuminazione pubblica e dei sistemi semaforici, ivi compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere, la realizzazione, l'adeguamento, la manutenzione di reti e di impianti elettrici e di illuminazione pubblici e privati, la gestione dell'illuminazione votiva cimiteriale e di segnaletica luminosa; =====

4) l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione, la vendita di elettricità come derivato da qualsiasi fonte energetica; =====

5) la manutenzione e gestione di immobili pubblici, compresi gli ascensori; =====

6) servizi di igiene urbana, consistente nella raccolta, trasporto conto terzi e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e di ogni tipo, raccolta, trasporto e smaltimento dei residui e delle materie prime e secondarie, spazzamento, pulizia e lavaggio di strade ed aree pubbliche e private, comprese la spiaggia e le altre aree demaniali, espurgo di pozzi neri e lavaggio condotte, sgombero neve dal suolo pubblico, recupero e riciclaggio di materie prime e secondarie, raccolta differenziata dei rifiuti, erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, l'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana; =====

7) la commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti; =====



- 8) il servizio di progettazione, manutenzione e gestione del verde e dell'arredo urbano, sia in aree pubbliche che private; =====
- 9) altri servizi di igiene urbana ed ambientale, affidati dal Comune di Porto San Giorgio e regolati con apposito contratto di servizio; =====
- 10) la gestione dei lavori di manutenzione di strade ed immobili; =====
- 11) servizi di pulizia, custodia e facchinaggio per strutture pubbliche e private; =====
- 12) la gestione della refezione scolastica e non; =====
- 13) i servizi ausiliari teatrali; =====
- 14) la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti sportivi e ricreativi in genere; =====
- 15) i servizi cimiteriali in genere, compresa la progettazione, l'attuazione, la gestione e la manutenzione dei cimiteri comunali, l'esercizio dei servizi funebri in genere, con tutte le attivita' annesse e connesse; =====
- 16) la realizzazione di reti per la distribuzione del gas naturale, comprese le cabine di primo e secondo salto;
- 17) la gestione di mercati ittici, la manutenzione delle strutture portuali e l'esercizio delle attivita' portuali in genere; =====
- 18) i servizi ausiliari scolastici; =====
- 19) la gestione e la riscossione dell'imposta di pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, sull'occupazione del suolo pubblico e sui passi carrabili; =====
- 20) gestione di Farmacie; =====
- 21) gestione di Parcheggi. =====

La societa', con riferimento ai servizi precedentemente indicati, puo' altresì provvedere all'esercizio di ogni altra attivita' di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo. =====

La societa' potra' procedere alla gestione dei servizi di cui sopra, oltre che in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di gestione e ammissibili, quali come concessioni a terzi, associazione temporanea di impresa, societa' di capitali ed ogni altra forma consentita dalla legge, se ed in quanto compatibili con gli scopi sociali, fatta eccezione per tutte quelle attivita' oggetto di vincoli normativi. =====

La societa', inoltre, puo' partecipare ad altre aziende speciali, consorzi, societa' di capitali ovvero puo' concorrere alla loro formazione per l'espletamento di attivita' strumentali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione oppure che abbiano ad oggetto settori o fasi delle attivita' ad esse assegnate oppure ancora che abbiano ad oggetto attivita' e/o servizi di interesse della proprieta' aziendale e della comunita' della stessa amministrata e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente ai servizi di cui al presente articolo. La societa' e' tenuta a realizzare ed a gestire i servizi e le attivita' previste nell'og-

getto sociale per conto del Comune di Porto San Giorgio in misura non inferiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato annuo. =====

La societa' assicura agli utenti ed ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti. =====

= **Art.4 Erogazione dei servizi - Convenzioni.** =

La societa' puo' svolgere le attivita' di cui ai precedenti articoli del presente Statuto, anche partecipando ad Enti, Consorzi, Cooperative o societa' di capitali. =====

Puo' compiere per gli stessi fini, operazioni immobiliari ed industriali, finanziarie e commerciali, compresi gli interventi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione della societa', le prestazioni di garanzie, il ricorso a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizi, il rilascio di garanzie reali e personali nei limiti di legge, la stipula di contratti di leasing anche immobiliare, di convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati in ottemperanza alle disposizioni di legge. =====

La societa' puo', previa stipula di apposita convenzione, svolgere servizi inerenti l'oggetto sociale ad essa affidati in altri Comuni. =====

La societa' non potra' effettuare raccolta di risparmio tra il pubblico, la collocazione dei beni mobili sul mercato e non potra' effettuare le operazioni previste dalla Legge n. 1 del 2/1/1991 e dalla legge 197/1991 nonche' dal D.L. 385/93.===

===== **Art. 5 - Durata.** =====

Il termine di durata della societa' e' fissato al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e puo' essere prorogato con le formalita' previste dalla legge. =====

===== **Art.6 - Capitale Sociale.** =====

Il capitale della societa' e' di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) ed e' diviso in quote del valore nominale di 10 (dieci) Euro cadauna; le quote sono nominative ed ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta. =====

Il capitale sociale puo' essere aumentato in una o piu' volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalita' e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento. Il capitale sociale potra' essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura. =====

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 5% (cinque per cento), fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile. =====

Il Comune di Porto San Giorgio deve mantenere una partecipazione prevalente nel capitale sociale mai inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso. In caso di aumento del capitale sociale il Comune di Porto San Giorgio esercita il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento). =====

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte del Comune di Porto San Giorgio, la societa' si scioglie a norma dell'art. 2484 del Codice Civile. =====

Il capitale sociale potra' essere ridotto nei casi e con le modalita' previste dalla legge. =====

Le variazioni del capitale sociale sono adottate mediante deliberazione dell'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale. =====

=====  
**Art. 7 - Clausola di prelazione.** =====

Le partecipazioni sociali sono trasmissibili per atto tra vivi o mortis causa, previa delibera di gradimento nei confronti dell'acquirente da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. Il socio non puo' alienare la propria partecipazione, in tutto o in parte senza prima averla offerta in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento. =====

Pertanto il socio che voglia cedere in tutto o in parte la propria partecipazione sociale dovra' darne comunicazione agli altri soci mediante raccomandata A.R., indicando l'entita' della quota offerta in vendita e le condizioni praticate, nonché il nominativo del soggetto cui intende vendere; i soci hanno facolta' di esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, mediante accettazione da comunicare a mezzo raccomandata A.R.. =====

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e di accrescimento di cui al primo comma, le partecipazioni dovranno essere offerte, mediante comunicazione scritta, agli altri soci che abbiano esercitato la prelazione proporzionalmente alle quote possedute. =====

Nel caso in cui la cessione potrebbe comportare una riduzione della percentuale di partecipazione al capitale sociale da parte del Comune di Porto San Giorgio al di sotto del 51% (cinquantuno per cento), il venditore sara' obbligato a cedere la propria partecipazione in modo tale che la suddetta percentuale sia rispettata. =====

=====  
**Art. 8 - Versamenti dei soci.** =====

I finanziamenti dei soci in favore della societa' possono essere fruttiferi o infruttiferi e possono essere effettuati anche non proporzionalmente alle quote possedute. Nel caso in cui i versamenti siano fruttiferi gli stessi saranno remunerati con il tasso legale. =====

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalita' e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. =====

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci in favore della societa' devono considerarsi infruttiferi. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del c.c.. =====

=====  
**Art. 9 - Assemblea della societa'.** =====

Tutte le decisioni dei soci devono essere prese con il metodo

assembleare.

=====  
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa.=====

=====  
**Art. 10 - Convocazione dell'assemblea.**  
=====

L'assemblea e' convocata dall'organo amministrativo mediante raccomandata o fax, inviata ai soci almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione.

=====  
Sono tuttavia valide le assemblee, anche in assenza delle formalita' procedurali di convocazione di cui sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

=====  
Gli amministratori ed i sindaci che non partecipano all'assemblea devono rilasciare una dichiarazione scritta dalla quale risulti che gli stessi siano stati informati della riunione assembleare e non si oppongono alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, anche in assenza di formale convocazione dell'assemblea.

=====  
Tale dichiarazione dovra' essere trasmessa alla societa', a mezzo posta, telefax o posta elettronica e di essa dovra' essere data menzione nel verbale dell'assemblea dei soci. La dichiarazione dovra' essere conservata agli atti della societa', quale allegato al libro delle decisioni dei soci.=====

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la societa' sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.

=====  
L'assemblea e' comunque convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

=====  
L'assemblea puo' essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo da indicare nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

=====  
L'assemblea puo' svolgersi con interventi dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parita' di trattamento dei soci. In particolare e' necessario che: sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura della società nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. = Sara' tuttavia valida l'assemblea non convocata come sopra qualora, anche con interventi dislocati in piu' luoghi audiovideo collegati, sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e sempre che siano rispettate le condizioni del precedente comma. =====

=====  
**Art. 11 Diritto di intervento.** =====

I soci possono intervenire in assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo dei delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge. =====

Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, né agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o Istituti di credito. =====

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'assemblea. =====

=====  
**Art. 12 - Funzionamento dell'assemblea.** =====

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. =====

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del comma 2 dell'art.2479 del C.C. è sempre richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. =====

Restano salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. =====

=====  
**Art. 13 - Presidenza dell'assemblea.** =====

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento o di loro assenza, l'assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età o, in subordine, dalla persona nominata dall'assemblea. =====

Spetta al Presidente dell'assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare. =====

Per ogni seduta l'assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra i soci, salvo che il verbale debba essere redatto da un Notaio. =====

=====  
**Art. 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.**

La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, anche non soci, nell'osservanza delle disposi-

zioni normative vigenti in materia di societa' a partecipazione pubblica. La nomina dell'organo amministrativo e' effettuata con modalita' idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. L'assunzione della carica di amministratore e' subordinata al possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. ==

Non possono essere amministratori i Consiglieri, gli Amministratori comunali, provinciali e regionali. =====

Parimenti non possono essere amministratori i dipendenti dell'Ente Locale e/o degli Enti Locali, senza previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza e di societa' da essi controllate né di aziende o Istituti di credito. =====

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea elegge nel suo seno il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione puo' eleggere tra i suoi componenti un vicepresidente. La carica e' attribuita esclusivamente quale modalita' di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. =====

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comune di Porto San Giorgio nomina i membri del Consiglio di Amministrazione. =====

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, fissato dall'assemblea dei soci, che non puo' essere superiore a quello previsto a favore dei Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale.=====

Se per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o piu' amministratori, il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca senza indugio l'assemblea, che procedera' a nominare i nuovi Consiglieri, che i resteranno in carica per il tempo che sarebbero dovuti rimanere gli amministratori da essi sostituiti. =====

Se pero' viene a mancare la meta' o piu' degli amministratori eletti o l'Amministratore Unico, si intende decaduto l'intero organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione decaduto o l'Amministratore Unico decaduto deve convocare senza indugio l'assemblea per le nuove nomine. =====

Nell'eventualita' che un amministratore sia revocato per giusta causa in nessun caso avra' diritto ad un indennizzo.=====

Gli amministratori nominati dal Comune di Porto San Giorgio possono essere revocati solo dall'Ente stesso. In caso di decadenza o di scadenza del mandato, l'organo amministrativo decaduto potra' compiere i soli atti di ordinaria amministrazione fino al momento in cui non sara' ricostituito o non verra' nominato il nuovo organo amministrativo. =====

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita' e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi so-

ciali.

=====  
**Art.15 Funzionamento del consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri o dei membri del Collegio Sindacale. La convocazione viene fatta mediante avviso inviato agli Amministratori almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione puo' essere convocato anche mediante telegramma, telefax o email con preavviso di almeno ventiquattro ore. Per la validita' dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, occorre la presenza della maggioranza dei due terzi degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.

=====  
**Art. 16 - Rappresentanza.**

La rappresentanza della societa' di fronte a terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, se nominato. All'amministratore Delegato e ad eventuali Dirigenti, se nominati, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuitigli dal presente Statuto o delegati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.

= **Art. 17 - Poteri dell'organo amministrativo.** =

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e' investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della societa' e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei soci, salvo quanto previsto nei successivi comma del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte dei propri poteri, nei limiti di legge e del presente Statuto, ad un solo Amministratore Delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, i cui compensi sono stabiliti dall'assemblea dei soci.

Sono comunque di esclusiva competenza dell'organo amministrativo e non sono delegabili i poteri relativi:

- a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- b) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attivita' sociali;
- c) alienazione, compravendita e permuta di beni mobili e immobili e brevetti;
- d) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- e) assunzione di mutui;
- f) politica tariffaria;

g) contratti ed accordi con enti locali e con le società dagli stessi partecipate o con privati, per l'espletamento dei servizi ed attività attinenti all'oggetto della società';====  
h) le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa e le eventuali variazioni dello Statuto, da proporre all'assemblea dei soci. =====

Lo svolgimento di attività diversa rispetto alla vendita del gas metano deve essere preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci, secondo l'indirizzo fornito dal Consiglio Comunale. =====

I seguenti atti sono comunque di esclusiva competenza dell'assemblea soci: =====

- approvazione della relazione previsionale e programmatica contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio; =====
- delibera di assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;=====
- definizione tariffe agli utenti per la fruizione di beni e servizi in concessione se non regolamentati per legge;
- acquisti ed alienazioni di aziende e/o rami di azienda e di partecipazioni societarie che non siano già stati previsti nella relazione previsionale e programmatica di cui sopra;==
- operazioni di qualsiasi natura che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 30% (trenta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, che non siano già state previste nella relazione previsionale e programmatica di cui sopra; =====
- nomina, assunzione di provvedimenti disciplinari e licenziamento per giusta causa dei Dirigenti. =====

Per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, l'assemblea è convocata senza ritardo. L'assemblea può autorizzare il compimento delle suddette operazioni anche solo a condizione che vengano osservate le prescrizioni contenute nella propria delibera autorizzativa. L'organo amministrativo informa i soci, almeno ogni sei mesi e comunque in una sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del C.C., sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'operazione autorizzata. I soci, ove ritengano che la società abbia eseguito o stia eseguendo un'operazione in difformità di quanto prescritto nella relativa delibera autorizzativa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del C.C., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società; l'esecuzione dell'operazione in difformità dell'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. =====

L'organo amministrativo che non intende eseguire l'operazione autorizzata dall'assemblea adotta, entro trenta giorni decorrenti dal giorno in cui è stata assunta la relativa delibera

assembleare, apposita motivata deliberazione che deve essere trasmessa ai soci. L'organo amministrativo, in un'apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del C.C., illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando in particolare sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata. =====

===== **Art. 18 - Controllo della società** =====

Se richiesto dalla legge, o per volontà dell'assemblea, viene nominato l'organo di controllo, secondo il disposto dell'art. 2477 del C.C., che provvedere anche al controllo contabile. L'Organo di controllo, se nominato ai sensi del precedente comma, si compone di un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente; l'organo di controllo dura in carica tre esercizi, e' rieleggibile e può essere revocato solo per giusta causa. L'assemblea nomina i membri dell'organo di controllo e stabilisce il loro compenso. Al di fuori dei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, l'assemblea può nominare un Revisore contabile. =====

===== **Art. 18-bis Controllo Analogico.** =====

Gli Enti soci, attraverso la Giunta Municipale, i relativi dirigenti e responsabili di servizio, esercitano sulla società un potere di controllo e vigilanza analogo a quello esercitato sui propri servizi, sulla base delle vigenti normative e regolamenti. =====

La vigilanza si espleta mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti. =====

La società, renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei Comuni e degli altri eventuali soci pubblici, nelle forme di cui all'art. 2497 bis, codice civile. =====

===== **Art. 19 - Bilancio sociale.** =====

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge e presenta al Consiglio Comunale, entro il termine stabilito dalla legge, una relazione dettagliata sulle attività che la società ha oggetto, sui ricavi, sulla programmazione annuale e pluriennale e sulle strategie di mercato. =====

Il Consiglio Comunale ne discute il contenuto ed avanza proposte per il raggiungimento degli obiettivi sociali. In caso di particolari situazioni tali da condizionare l'attività della società, il Consiglio Comunale può intervenire svolgendo la funzione di indirizzo conferitogli dalla legge. =====

===== **Art. 20 - Utile di esercizio** =====

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti: =====

- a) un ventesimo alla riserva legale, fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale; ==
- b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. =====



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di diciannove facciate  
di cinque fogli che si rilascia per uso: di Legge. =====

Fermo, li *2 agosto 2014* =====

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. ...', written in a cursive style.